CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 61/15

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA ROCCHETTA PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza inoltrata in data 5 novembre 2015 dal Geom. Roberto Grasso, acclarata al n. 13129 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura di via Rocchetta, al fine di consentire l'installazione di una piattaforma elvatrice per la verifica della stabilità dei frontalini dei balconi posti sul retro del fabbricato contraddistinto con il civico 31 di via Mazzini;

Preso atto che i lavori sono previsti per il giorno14 novembre 2015, ma in caso di maltempo verranno eseguiti nella settimana successiva;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Sentito il l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che nel giorno 14 novembre 2015, dalle ore 8,30 alle ore 17,00, sia vietato il transito veicolare in via Rocchetta per permettere i lavori citati in premessa.

Che siano avvisati, a cura della Società esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo i residenti interessati.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

E DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;

b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura della ditta esecutrice dei lavori;

c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 10.11.2015

Il Comandante Polizia Municipale
Ennio Caffo

Polizia Municipale
Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it